



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB 30.11.2020

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000001935

**Ente di pubblicazione**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 ORC, EDILVELLA DI VELLA ROBERTO

EDILVELLA DI VELLA ROBERTO  
Via delle Scuole 17  
6900 Paradiso

**Situazione iniziale:**

Decisione secondo l'art. 153 ORC

**Disposizione:**

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:

EDILVELLA DI VELLA ROBERTO, Paradiso (CHE-479.231.205), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Ai sensi dell'art. 153b ORC, se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione della ditta individuale, l'eventuale ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di

registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in questione non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata dell'11 agosto 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, la ditta in oggetto è stata diffidata a notificare entro 30 giorni un domicilio legale valido. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione "respinto". Mediante pubblicazione nel FUSC del 29 settembre 2020, è stato nuovamente intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Detto termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale iscritto. La ditta in questione è da considerare priva di un valido domicilio legale nel comune di sede e deve quindi essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La ditta individuale EDILVELLA DI VELLA ROBERTO, Paradiso, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 50.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 6.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Roberto Vella.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, le spese amministrative e l'ammenda, per un totale di CHF 326.00, sono poste personalmente a carico di Roberto Vella.

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

#### **Organo decisionale:**

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino

Via Tognola 7

6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 15.01.2021

#### **punto di contatto:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio

Via A. Tognola 7

6710 Biasca